

Accoglimento totale n. cronol. 4384/2023 del 08/07/2023

Repert. n. RG n.  
del del

R.G. n.



**TRIBUNALE di PADOVA**

**Sezione Seconda Civile**

Il giudice, dott. Vincenzo Cantelli,

nella causa R.G. € ), promossa da:

, difeso dall'avv.  
e dall'avv.

Contro

, C.F. , difesa  
dall'avv.

A scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

proponenza ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. nei confronti  
di , chiedendo la condanna  
della banca convenuta, presso cui il ricorrente aveva acceso un conto corrente,  
all'accredito della somma di euro 12.100,00.

In particolare, il ricorrente affermava:

- Di essere titolare del conto corrente n. acceso presso banca
- Di aver venduto, in data 14/7/2021, un orologio marca Rolex per la somma di euro 12.100,00 a tale sig. , anch'egli correntista , con cui il  
aveva concordato il pagamento del prezzo dell'orologio mediante bonifico, il cui accredito, per i clienti avveniva nella stessa giornata



- dell'operazione di pagamento;
- Di aver dunque ricevuto, nel pomeriggio del 14/7/2021, un bonifico di euro 12.100,00 da parte di tale sig.ra [REDACTED], anch'essa correntista [REDACTED], con causale "Acquisto Rolex", visibile sia sul saldo contabile sia sul saldo disponibile del suo conto corrente;
  - Di aver quindi consegnato, a seguito della conferma di ricezione del bonifico, l'orologio al sig. [REDACTED], recatosi presso l'abitazione del [REDACTED];
  - Di aver ricevuto, in pari data, un SMS da parte di [REDACTED] con il quale veniva comunicato il blocco temporaneo della somma per motivi di sicurezza e la sospensione dell'operatività del conto corrente, con conseguente inaccessibilità della somma bonificata sul saldo disponibile;
  - Di aver chiesto spiegazioni circa il blocco della somma all'acquirente, il quale tuttavia si era reso irreperibile;
  - Di aver negato il proprio consenso, richiesto da parte della banca, allo storno del predetto bonifico;
  - Di avere, in data 20/7/2021, sporto denuncia-querela per l'accaduto, non avendo ricevuto spiegazioni circa il blocco del conto corrente da parte di [REDACTED];
  - Di avere quindi promosso un procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nel quale aveva appreso che la sig.ra [REDACTED], ordinante del bonifico di acquisto del Rolex, aveva disconosciuto l'operazione di pagamento, sporgendo denuncia per truffa informatica;
  - Che all'esito del procedimento *ex art. 700 c.p.c.* [REDACTED] aveva provveduto a sbloccare l'operatività del conto corrente, ma non a rendere disponibile la somma bonificata;
  - Di aver poi promosso il procedimento di mediazione, al quale la banca aveva dichiarato di non aderire in quanto era pendente un procedimento penale avviato a seguito di esposto presentato dalla stessa [REDACTED];
  - Di aver fornito alla banca prova di non essere coinvolto nell'operazione fraudolenta di truffa informatica in danno di [REDACTED], trasmettendo a [REDACTED] la denuncia-querela presentata, unitamente alla memoria *ex art. 367 c.p.p.*



depositata nel relativo procedimento penale;

- Che, nonostante ciò, la banca non aveva fornito spiegazioni sul blocco della somma di euro 12.100,00, la quale non era stata ancora accreditata sul saldo disponibile del .

Tanto premesso in fatto, il ricorrente affermava in diritto:

- Che era inadempiente rispetto all'obbligo di esecuzione del bonifico proveniente da \_\_\_\_\_, il cui ordine di pagamento era stato tardivamente revocato;
- Che non vi era alcun provvedimento di sequestro delle competenti autorità giudiziarie nel procedimento penale ovvero una norma della disciplina sui servizi di pagamento che consentisse alla banca il blocco a tempo indeterminato della somma bonificata;
- Di avere dunque diritto all'accredito della somma predetta sul proprio saldo disponibile, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consistenti gli uni, nella rivalutazione della somma di euro 12.100,00, in considerazione della svalutazione monetaria subita dal luglio 2021 al settembre 2022 e nelle spese legali sostenute; gli altri, nel patema d'animo e nello stress patito dal \_\_\_\_\_ in conseguenza del vincolo ingiustificato della somma.

Tanto premesso, \_\_\_\_\_ chiedeva la condanna di \_\_\_\_\_ all'accredito, comprensivo di rivalutazione, della somma di euro 12.100,00, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nell'importo di euro 11.462,65.

Si costituiva la resistente, deducendo il proprio comportamento diligente circa il blocco dell'accredito della somma sul conto corrente del \_\_\_\_\_, in un'ottica di prevenzione delle frodi informatiche.

In particolare, \_\_\_\_\_ affermava di aver presentato istanza di sequestro probatorio della predetta somma e di essere in attesa dell'esito del procedimento penale pendente avanti l'intestato Tribunale a seguito dell'esposto presentato.

Per tali ragioni, \_\_\_\_\_ chiedeva, in via di rito, la sospensione del presente giudizio;



Accoglimento totale n. cronol. 4384/2023 del 08/07/2023

RG n.

Repert. n.

del 08/07/2023

nel merito, non si opponeva alla restituzione della somma di euro 12.100,00 al proprio correntista, con rigetto tuttavia della domanda di risarcimento dei danni spiegata dal ricorrente.

All'udienza del 15/2/2023, le parti insistevano nelle rispettive difese e parte ricorrente precisava che la domanda di svincolo della somma di euro 12.100,00 doveva intendersi quale richiesta di condanna della banca al versamento dell'importo sul suo saldo disponibile.

Nelle more della riserva assunta dal giudice alla precedente udienza, le parti depositavano ordinanza di svolgimento di ulteriori indagini emessa del giudice delle indagini preliminari nel procedimento penale.

All'udienza del 5/7/2023, le parti insistevano nelle rispettive difese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

*Sulla domanda di accredito della somma trattenuta da . fondatezza.*

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

\*

Preliminarmente, si evidenzia che non sussistono profili di interferenza tra il presente processo ed il giudizio penale pendente avanti l'instato Tribunale.

In primo luogo, non sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 75, comma 3, c.p.p., in punto a sospensione del processo civile per pregiudizialità del procedimento penale.

L'odierna azione non è stata, infatti, proposta dopo la costituzione del ricorrente quale parte civile nel processo penale, né dopo la sentenza penale di primo grado, posto che il procedimento, avviato in seguito alla denuncia del . e della (doc. 1 e 4 ricorso) e all'esposto di risulta tuttora pendente ed in fase di indagini.

Va poi evidenziato che l'oggetto del giudizio penale si distingue intrinsecamente dalle questioni civilistiche affrontate in questa sede: l'uno concerne l'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di truffa relativi alla condotta dell'acquirente dell'orologio (tale sig. .) nei confronti di , ossia del soggetto



dal cui conto corrente è partito il bonifico infine giunto nel conto dell'odierno ricorrente; l'altro, invece, riguarda il solo accertamento della legittimità della condotta della banca mandataria di blocco di una somma già bonificata al

L'eventuale illiceità dell'operazione di *phishing* dei dati del pagatore, cioè, non si interseca con la decisione sulla legittimità della condotta della banca di sospensione cautelativa dell'accredito della somma oggetto del bonifico, a maggior ragione considerato che il ricorrente, beneficiario del pagamento, è stato iscritto nel registro delle persone offese e non in quello degli indagati (doc. 34 ricorrente).

Vi è dunque autonomia dei due giudizi, civile e penale.

Ciò premesso, non vi è alcun provvedimento della competente autorità giudiziaria che autorizzi la banca a trattenere la somma oggetto di bonifica sul conto corrente del .

Negli atti del procedimento penale non risulta, infatti, alcuna richiesta di emissione di un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo da parte del Pubblico Ministero sulla somma oggetto dell'ordine di pagamento; né, a maggior ragione, un provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

A tale proposito, si evidenzia che il nulla osta del Pubblico Ministero alle determinazioni di competenza della banca circa il rapporto di conto corrente con il (doc. 6 resistente), non consiste in un provvedimento autorizzatorio dell'istituto di credito al blocco cautelativo della somma; né detta autorizzazione, ove pur emessa, sarebbe stata legittima, in quanto non contemplata dal codice di rito penale.

In altre parole, trattasi di mero "nulla osta", ossia di affermazione di non opposizione circa la condotta della banca; in ogni caso, non costituisce una autorizzazione od un diverso provvedimento che consenta il sequestro della somma presente sul conto del .

Posta l'insussistenza di un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria, la condotta della banca convenuta è illegittima.



Accoglimento totale n. cronol. 4384/2023 del 08/07/2023

RG n.

Repert. n.

del 08/07/2023

L'istituto di credito, infatti, quale mandatario di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante/pagatore, non può sostituirsi all'autorità competente nelle valutazioni circa la sospetta provenienza delittuosa di una somma bonificata.

Di conseguenza, la banca non può adottare determinazioni preventive in assenza di un provvedimento giudiziario che accerti la sussistenza dei presupposti del sequestro o di altro strumento cautelare.

Si evidenzia, peraltro, che non vi è stata alcuna domanda di ripetizione della somma sottratta alla correntista di [redacted] nei confronti del beneficiario di detto bonifico [redacted]

[redacted], anzi, risulta essere stata già ristorata dell'intera somma oggetto del bonifico disconosciuto, come da stessa deduzione della resistente (doc. 6 comparsa costituzione); il che conferma ulteriormente l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito di blocco della somma sul saldo contabile del ricorrente.

\*

Ciò posto, non vi è, poi, alcuna norma della disciplina in materia di servizi di pagamento che consenta all'istituto di credito di rendere indisponibile una somma di denaro spettante al soggetto beneficiario di un pagamento.

Sul punto, va richiamata la disciplina di cui al d.lgs. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Il prestatore di servizi di pagamento è un organismo, tra cui rientrano anche gli *“istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche”* (art. 1, lett. g), d.lgs. 11/2010).

Allo stesso modo, per pagatore deve intendersi *“il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”* (art. 1, lett. e), d.lgs. 11/2010).

Il beneficiario è invece *“il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto*



dell'operazione di pagamento” (art. 1, lett. f) d.lgs. 11/2010).

Ciò posto, l'art. 23, comma 2, della norma in esame stabilisce che “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento”.

Il successivo art. 25, comma 5 bis, del medesimo decreto prevede che “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.”.

Qualora poi vi sia revoca dell'ordine di pagamento, essa in ogni caso, “ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento” (art. 17, comma 6, d.lgs. 11/2010).

Nel caso di specie, la resistente, quale prestatore di servizi di pagamento ha eseguito l'ordine di versamento impartito dal pagatore ( ) ma ha omesso di accreditare, dunque di rendere disponibile, la somma di euro 12.100,00 sul conto corrente del beneficiario ( ) nella stessa giornata operativa di ricezione.

La somma, infatti, è vincolata sul saldo contabile del conto corrente del beneficiario dal 14/7/2021 (e, dunque, da quasi due anni), senza che essa sia accessibile al correntista sul proprio saldo disponibile.

Ciò ha comportato una condotta contraria ai doveri di diligenza del buon intermediario, in violazione dell'art. 25, comma 5 bis, d.lgs. 11/2010.

Quanto alla revoca dell'ordine di bonifico da parte di (disposta in data 14/7/2021), essa ha avuto effetti nel solo rapporto di conto corrente tra detta correntista e non inficiando la definitività dell'operazione di pagamento a



Accoglimento totale n. cronol. 4384/2023 del 08/07/2023

RG n.

Repert. n.

del 08/07/2023

favore del (art. 17, comma 6, d.lgs. 11/2010).

Alla luce di quanto sopra, è quindi inadempiente rispetto all'obbligo di esecuzione dell'ordine di pagamento della somma di euro 12.100,00 sul saldo disponibile del conto corrente del.

In particolare, , in qualità di mandataria non ha provveduto all'immediato versamento della somma, confluita nel circuito di pagamento tramite il bonifico, al beneficiario.

Trattasi, in particolare, di inadempimento di un'obbligazione contrattuale che deriva dal mandato esistente tra il correntista ed il suo istituto di credito, inadempita da parte del mandatario (banca).

In particolare, la banca è inadempiente nei confronti del ricorrente con riguardo alle obbligazioni assunte con il c.d. rapporto di cassa, ossia il complesso di operazioni di dare/avere aventi ad oggetto somme di denaro che la banca/mandataria è obbligata a rendicontare nell'estratto di conto corrente.

Alla luce di quanto sopra, la resistente è tenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.100,00.

Sul punto, si evidenzia che la domanda di "sblocco" della somma presente sul conto corrente, così come precisata all'udienza del 15/2/2023, "da intendersi nel senso che la banca venga condannata a rimettere nel saldo disponibile del conto tale somma che ora si trova nel solo saldo contabile", tende ad ottenere il medesimo bene della vita di una domanda di pagamento.

In particolare, l'esito dell'accoglimento di tale domanda è di consentire la disponibilità di una somma di denaro, di ottenere un versamento, dunque di ricevere un pagamento, inteso come trasferimento di una somma di denaro da un soggetto nei confronti di un altro.

In tale ottica, la domanda di "sblocco" va riqualficata alla stregua di una domanda di pagamento, anche a fini di semplificazione di eventuali profili esecutivi; dunque, con condanna della banca al pagamento della somma di euro 12.100,00, oltre interessi legali dalla data in cui la mandataria avrebbe dovuto



corrispondere la somma, ossia quella di ricezione del bonifico (14/7/2021) alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.

**Sulla domanda di risarcimento dei danni: infondatezza.**

È, invece, infondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali svolta dal ricorrente.

\*

Quanto ai danni patrimoniali, è in primo luogo infondata la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la rivalutazione della somma di euro 12.100,00.

Il debito gravante in capo alla resistente è di natura pecuniaria, poiché ha ad oggetto l'obbligo di pagamento di una somma di danaro; esso ha fonte contrattuale ed è da ricondurre ad ipotesi di obbligazione di valuta, come tale soggetta al principio nominalistico (art. 1277 c.c.) e pertanto non rivalutabile.

Ciò posto, va evidenziato che il ricorrente non ha specificamente allegato, né dimostrato se esistente un maggior danno, eccedente quello già coperto dall'applicazione degli interessi dovuti sulle somme di denaro, e quale la sua esatta consistenza.

Messo da parte un accenno alla sua professione, il ricorrente non ha infatti chiarito in che modo avrebbe utilizzato il denaro non pagato dalla banca e quale la probabile fruttuosità di tale utilizzo, eccedente la "normale" fruttuosità derivante dall'applicazione degli interessi di legge.

La domanda risarcitoria del maggior danno è dunque infondata.

\*

Quanto, poi, alla richiesta di risarcimento del danno emergente costituito dalle spese stragiudiziali o giudiziali sostenute dal ricorrente prima del presente processo, essa pure è infondata.

Sul punto, è opportuno distinguere tra i diversi tipi di attività difensiva riportati dal ricorrente.

\*

Quanto ai reclami alla banca ed alla fase di attivazione della mediazione, si tratta di



attività non autonoma rispetto a quella giudiziale in senso stretto, data la piena sovrapposibilità dei rispettivi oneri, tale per cui o vi è autonoma liquidazione della fase stragiudiziale con riduzione o esclusione della liquidazione dei compensi giudiziali quanto alla fase di studio, in quanto agevolata dalla precedente fase stragiudiziale, o, più correttamente, è necessario considerare la liquidazione della fase giudiziale come comprensiva anche della precedente non autonoma fase stragiudiziale.

Posta l'assenza di autonomia di tale attività difensiva rispetto a quella giudiziale, la domanda risarcitoria è infondata.

\*

Quanto all'attività espletata nel procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, va evidenziato che il giudice che ha definito tale giudizio ha disposto la compensazione delle spese di lite (doc. 4 resistente); tale decisione, impugnabile con le forme del reclamo al collegio, non può all'evidenza essere oggetto di rivalutazione nel presente giudizio, in quanto esso non ne costituisce la sede di impugnazione.

Dunque, la domanda risarcitoria è infondata anche sotto tale profilo.

\*

Quanto all'attività difensiva riconducibile ai colloqui con il Pubblico Ministero e al deposito di memoria difensiva *ex art. 367 c.p.c.*, si evidenzia che tale attività è da porsi in nesso di causa con la truffa e la complessiva vicenda in cui è stato coinvolto il ricorrente, non già alla condotta della banca.

In altre parole, tale attività difensiva è riconducibile alla legittima esigenza per il ricorrente di manifestare all'organo inquirente la propria estraneità a fatti penalmente rilevanti, ma non è causalmente collegata all'agire della banca, inadempiente sotto il solo profilo civilistico.

La domanda risarcitoria è infondata anche sotto tale profilo.

\*

È altresì infondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, relativi al patema d'animo e allo stress che il prolungato blocco della somma oggetto di causa avrebbe causato al ricorrente.



Quest'ultimo, infatti, non ha specificamente allegato quale la sofferenza interiore patita in conseguenza del mancato accredito della somma di euro 12.100,00, quale la situazione di disagio causalmente correlata alla condotta illegittima della banca, quale lo sconforto serio e perdurante per l'aspettativa di credito non realizzata e quale, infine, l'effettiva consistenza del danno lamentato.

Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento danni è infondata.

**Le spese di lite.**

Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della resistente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00 così individuato sulla base del *decisum*, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale; con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non essendo stata espletata alcuna attività riconducibile a tale fase.

La liquidazione del compenso viene operata come da dispositivo, già maggiorata nella misura del 5%, in ragione dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali ai documenti e valutato il numero di documenti effettivamente prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 *bis*, D.M. 55/2014, che consente l'aumento "fino al 30 per cento".

La maggiorazione nella misura del 5% è giustificata in considerazione della natura dei documenti oggetto dei collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso: data la prevalente attinenza della produzione documentale all'autonomo giudizio penale e alle vicende inerenti gli annunci di vendite online, essa risulta ancillare rispetto alle argomentazioni svolte negli atti difensivi delle parti nel presente processo, di maggior rilievo; il che comporta che i collegamenti informatici hanno rivestito un'utilità minima per la decisione della presente controversia.

Vi è, infine, distrazione in favore dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dichiaratisi antistatarii.

**P.Q.M.**



Accoglimento totale n. cronol. 4384/2023 del 08/07/2023

RG n.

Repert. n. .

del 08/07/2023

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero ( )  
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie il ricorso.
2. Condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di euro ( ), oltre interessi legali dal 14/7/2021 alla domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
3. Rigetta ogni ulteriore domanda.
4. Condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite del presente processo che si liquidano in euro ( ) per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 145,50 (CU + marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci, da distrarsi in favore dell'avv. ( ) e dell'avv. ( ), dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Padova, 7 luglio 2023

Il giudice

dott. Vincenzo Cantelli

